

Roma, 9 gennaio 2020

**Circolare n. 4/2020**

**Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti – Le disposizioni della legge di Bilancio 2020 – Legge 27.12.2019, n.160, su S.O. alla G.U. n.304 del 30.12.2019.**

Si segnalano di seguito alcune disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020 d'interesse per le imprese associate.

**Finanziamenti – Marebonus e Ferrobonus** (art. 1 c.110-112) – Sono stati rifinanziati gli incentivi al trasporto combinato marittimo e ferroviario che, come è noto, erano stato previsti per tre anni nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1 c. 647-649 L. n. 208/2015).

In particolare per il 2021 è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di Euro per il rifinanziamento del *Marebonus* che, come è noto, è l'incentivo che prevede il rimborso delle spese sostenute dagli autotrasportatori che scelgono di utilizzare le Autostrade del Mare invece di percorrere strade e autostrade; si rammenta che il Decreto MIT n.176/2017 disciplina l'individuazione dei beneficiari diretti che sono le imprese armatrici nonché le modalità e le procedure per l'erogazione dell'incentivo. Invece, è stata autorizzata la spesa di 14 milioni di Euro per il 2020 e di 25 milioni di Euro per il 2021 per il rifinanziamento del *Ferrobonus* che, come è noto, è l'incentivo che prevede l'erogazione di un contributo che può essere richiesto dalle imprese che commissionano treni completi a imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale e trasbordato (a seconda che il passaggio dal veicolo stradale a quello ferroviario avvenga rispettivamente senza rottura o con rottura di carico), nonché dagli MTO, ossia gli operatori che concludono il contratto di trasporto multimodale per proprio conto assumendo la responsabilità dell'esecuzione; si rammenta che l'individuazione dei beneficiari e il meccanismo di incentivazione sono disciplinati dal Decreto MIT n.125/2017.

**Accise autotrasporto** (art.1 c.630) – È stato previsto che dall'1 ottobre 2020 i veicoli Euro 3 con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno più beneficiare dell'agevolazione trimestrale che consente alle imprese di autotrasporto di chiedere il rimborso delle accise sui consumi di gasolio (sono già esclusi i veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate e i veicoli Euro 2 e inferiori); dall'1 gennaio 2021 saranno esclusi dal beneficio anche i veicoli Euro 4 con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ. conf.li nn. [227/2019](#), [213/2017](#) e [138/2017](#)  
Allegato uno  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.304 del 30.12.2019

**LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

110. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per

l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

111. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ».

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO